



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

**N° 4 /2017**

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Sig.ra **Amato** Angela, nata a Salerno il 04/01/1947, matr.n.7023

**Avvocato:** **Monaco** Pasquale Lucio, – Piazza Carlo III n. 42 – Napoli

**Oggetto della spesa:** procedura esecutiva derivante dalla sentenza 19440/11 del Tribunale di Napoli  
- Sez..Lavoro.-

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Carta contabile a debito, a seguito di procedura esecutiva di pignoramento

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con sentenza n. 19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29/06/2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 25/10/2013. Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Amato Angela, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 530827 del 30/07/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 535762 del 31/07/2014 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n. 19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29/06/2011 e notificata in forma esecutiva in data 25/10/2013 e procedura esecutiva di pignoramento (n.2704/14) e assegnazione del Giudice dell'Esecuzione RG. 20385/14.
- Che in data 1/08/2014 è stata proposta deliberazione di Giunta Regionale per il riconoscimento del debito fuori bilancio quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale;



- La predetta proposta, dopo un iter istruttorio, è stata approvata dalla Giunta Regionale n.744 del 30/12/2014 e poi approvata dal Consiglio Regionale con Legge n. 4 del 10/02/2015;

Con impegno di spesa n. 12 del 31/12/2014 (registrazione impegno n. 5473 del 31/12/2014) è stato riconosciuto come debiti fuori bilancio, l'importo di € **2.786,50** relativo alla sola sorta capitale e interessi spettante alla dipendente sig.ra Amato Angela, ciò in relazione alla sentenza su indicata e precisamente:

**Dipendente** sig.ra Amato Angela, matr.n.7023

- |   |            |
|---|------------|
| • Riscarcimento danno per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) | € 1.859,24 |
| • Rivalutazione monetaria   | € 401,14   |
| • Interessi legali su somme annualmente rivalutate maturati al 27/11/2014       | € 526,12   |

Il Giudice dell'Esecuzione con ordinanza di assegnazione RG. 20385/14 ha riconosciuto ai creditori in epigrafe indicati le somme qui di seguito specificate:

- a) € **2.975,07** a titolo di sorta capitale ed interessi, alla ricorrente sig.ra Amato Angela;
- b) € **1.159,87** per compensi, IVA e CPA e spese, per la procedura esecutiva al procuratore distrattario avv. Monaco Pasquale Lucio

Atteso che per la suddetta procedura forzata sono previsti i seguenti ulteriori addebiti a carico dell'Ente regionale e precisamente € **40,00** per commissioni il totale importo della procedura pignoratoria è di € **4.174,94** giusti provvisori di uscita n. 4771-4772-4773-4774 e quietanze del 30/11/2015 n.26783-26784-26785-26786 della Banca Intesa San Paolo spa.

Considerato, come sopra evidenziato, che risulta per la soddisfazione del credito del dipendente Amato Angela derivante dalla relativa sentenza, un importo già riconosciuto di € **2.786,50**, il debito complessivo da riconoscere quale debito fuori bilancio risulta essere il seguente:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Pignoramento dipendente Sig.ra Amato Angela .....                             | € 4.174,94        |
| 2. Somma assegnata dal G.E. alla dipendente Sig.ra Amato Angela                  | € 2.975,07        |
| 3. Somma già riconosciuta come debito fuori bilancio per la dip. Amato Angela    | € 2.786,50        |
| 4. Somma ulteriore da riconoscere (€ 2.975,07- € 2.786,50)                       | € <b>188,57</b>   |
| 5. Somma da riconoscere, per spese procedura esecutiva, (€ 4.174,94- € 2.975,07) | € <b>1.199,87</b> |
- di cui € 1.159,87 quale totale lordo all'Avv. Monaco Pasquale Lucio e € 40,00 per commissioni, come sopra specificato.

Con Decreto Dirigenziale n. 39 del 31/10/2016 la U.O.D.04 "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla "Regolarizzazione provvisori di uscita per pagamenti effettuati dal Tesoriere Regionale su assegnazione del Giudice a seguito di azioni esecutive ai sensi del D.lgs n. 118/2011- principio della competenza finanziaria allegato n. 4/2-anno 2015" tra cui anche la creditrice della presente scheda di partita debitoria per un importo complessivo di € **4.174,94**;

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 73 del Decreto legislativo n.118/2011, si provvede alla predisposizione della presente scheda per il riconoscimento, quale debito fuori bilancio, della somma complessiva di € **1.388,44**, atteso che la somma di € **2.786,50** è stata già riconosciuta.

Tale riconoscimento è esclusivamente giuridico in quanto detta somma ha già la copertura finanziaria a seguito di regolarizzazione contabile eseguita col predetto decreto n. 39 del 30/10/2016.

**TOTALE DEBITO.....€ 1.388,44 (somma già regolarizzata e già finanziata)**



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4  
(Punto 3 del dispositivo)

Alla luce di quanto sopra descritto, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e sulla base degli elementi documentali disponibili e su richiamati

### ATTESTA

altresi che:

- trattasi di riconoscimento mediante procedura ex art. 73 D.lgs 118/2011;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

#### **Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n. 19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29/06/2011 e notificata in forma esecutiva in data 25/10/2013;
- Ordinanza di assegnazione RG. 20385/14;
- Quietanze del 30/11/2015 n.26783-26784-26785-26786 della Banca Intesa San Paolo spa.

**Napoli,**

**Il responsabile della P.O.**  
**Dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente**  
**Dott. Bruno De Filippis**

1.8.000 X Pro e  
7.11.000 X Att. v. G.

19440

9.6.10  
v. G. v. G.

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione Lavoro e Prev.  
P. n. 21901/010  
R. n. 21901/010  
Xerografia GRATIS  
(art. 10 L. 11/1/73 n. 535)  
Napoli 2/11/13  
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

cc  
51001/10  
Abbr. G.  
TRIBUNALE  
Xerografia  
(art. 10  
Napoli

Ref

Ref. Lucio Monaco  
11 GEN. 2012

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all'udienza del 28.6.2011 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

51001/10  
Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Via Martiri del Dissenso, 31  
8.055 S. MARIA C. V. (Caserta)

Nella causa iscritta al n. 21901/010 RG

TRA

AMATO ANGELA rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliati in NAPOLI PIAZZA CARLO III n. 12 presso lo studio dell'avv. Vittoria PANZARELLA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
AGC 01  
25 OTT 2013  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli, Via S. Lucia 31

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERMINIA ADDIVINOLA, giusta procura per notaio CIMMINO elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il ricorrente: Condanna della Regione al pagamento della somma di € 2892,16 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese con attribuzione.

Per la REGIONE CAMPANIA. Rigettare il ricorso, in subordine calcolare il quantum sulla base del minore importo di € 2258,26,. Vittoria di spese ed onorari di giudizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.5.2010 AMATO ANGELA, dipendente della Regione Campania con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa di unità complessa livello C per l'anno 2000 confermato nel 2001 e negli anni successivi agisce per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato in € 2892,16 oltre accessori.

AGC AVVOCATURA  
28 OTT 2013  
SETTORE CONTENZIOSO

35870

L'istante pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo 1998/2001 all' art. 11 stabilisce la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

In relazione all'incarico conferito, la ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di € 7230,40 a far data dal 2000 .

Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corresponsione della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio .

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda con varie argomentazione ed afferma che l'aspettativa alla percezione della retribuzione di risultato è una mera possibilità .

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente ( vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010 ), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass.

10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999 ).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una **retribuzione di risultato annua**, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di fare da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. D'altro canto, diversamente opinando e seguendo gli argomenti difensivi della REGIONE, si perverrebbe al risultato che la predisposizione del sistema di valutazione dei risultati da parte della Regione configurerebbe una condizione meramente potestativa rimessa alla mera volontà della Regione. Le condizioni meramente potestative sono nulle ex art. 1355 c.c. .Ne consegue che, anche secondo un criterio di interpretazione della volontà delle parti collettive, che privilegi il canone della conservazione del contratto ( art. 1367 c.c. ), **deve riconoscersi alla clausola del contratto integrativo il significato obiettivo di aver attribuito alla Regione la discrezionalità nella valutazione dei risultati, ma non la possibilità di non valutarli affatto.**

Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che , pur non avendo effettuato la valutazione , la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi alla ricorrente.

Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9 , stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti , criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita) .

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi,

con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, la ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Trattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura in € 1859,24 che costituisce comunque un importo diminuito del 20% circa rispetto all'importo indicato in via subordinata dalla REGIONE CAMPANIA di € 2258,26.

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 1859,24

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

#### PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore di AMATO ANGELA della somma di € 1859,24 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO .

Napoli 28.6.2011

IL GIUDICE

DR. CARLA MUSELLA



**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 28-6-2011

Napoli, 29-6-2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Firma LA SERRA



*Studio Legale Monaco*


*Patrocinio in Cassazione*

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco  
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su  
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta  
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**



ascione Maria Fortunata  
25 OTT 2013

DE LUCA ALBERTO

011 846404

STUDIO LEGALE MORRACCO  
Avv. Pasquale Lucio Morraco  
Via Martiri del Disenso, 31  
81055 S. MARIA C. V. (Caserta)

COPIA

R.G. 20385 | 14 | IL G.E.

Rilevato che il credito di: AMATO ANGELA

nei confronti di REGIONE CAMPANIA

ammonta a complessivi € 2.975,07 compresi interessi e

rivalutazione ad oggi, oltre Iva e cpa,

rilevato che il terzo BANCO DI NAPOLI S.P.A.

ha reso dichiarazione positiva del suo obbligo nei limiti del pignorato;

ritenuto che le spese dell'intera procedura esecutiva, inclusi esborsi e compensi relativi

all'atto di precetto vanno liquidate in complessivi

€ 847,00 di cui € 220,00 per esborsi ed € 627,00

per compensi, oltre IVA e cpa, se documentate con fattura e non detraibili

dal creditore, visto l'articolo 553 cpc,

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, le somme dovute dal terzo

BANCO DI NAPOLI S.P.A.

al debitore REGIONE CAMPANIA

come segue:

€ 847,00 per spese, al creditore / al procuratore distrattario AVV. PASQUALE LUCIO MORRACO

€ 2.975,07 al creditore AMATO ANGELA

a soddisfacimento del credito, oltre: 1) diritti e spese relativi a: esame, copia e notifica ordinanza, spese di registrazione 2) IVA e cpa e spese generali se documentate con fattura.

Autorizza il terzo a trattenere per sé, su quanto dovuto al debitore, € 40 ed

ordina il pagamento delle somme assegnate.

Napoli, 25/09/15

*Morraco*  
25-9-15

Il G.E.  
Dott.ssa Alba Stefania Farina

4

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

DATA 30.11.2015 ENTE/ES PROV/U CONTO  
 TESORERIA: 100/2015 4771 46037

\*\*\* QUIETANZA N. 26783 \*\*\*

IL SOTTOSCRITTO AMATO ANGELA

C/MONACO V.MAR.DISSENSO63/65  
 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO  
 DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 2.975,07 \*\*\*\*\* (DUEMILANOVECENTOSETTANTACINQUE/07\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0002704 CREDITORE N. 001 Codice  
 R.G.E 020385/2014

NR. DISPOSIZIONE 442001 RIF. 087969 / 0/ 64/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
2.975,07	0,00	0,00 ES	2.975,07

CON ASSEGNO CIRCOLARE

PAGATO IL 30.11.2015

IL TESORIERE  
 BANCO DI NAPOLI  
 FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642  
 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

IM10MOC000002ECCO (ex IM10MOC000002ECCO) - Ed. 07/15

PER IL CLIENTE

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

DATA 30.11.2015 ENTE/ES PROV/U CONTO  
 TESORERIA: 100/2015 4772 46037

\*\*\* QUIETANZA N. 26784 \*\*\*

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

*2015 + 0003772 + 4772 + 46037*

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 1.015,66 \*\*\*\*\* (MILLEQUINDICI/66\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0002704 CREDITORE N. 002 Codice R.G.E 020385/2014

NR. DISPOSIZIONE 442002 RIF. 087969 / 0/ 53/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
1.015,66	0,00	0,00 ES	1.015,66


ACCR.SUL C/C IT63 9030 6234 2100 0000 0496 495 DELLA BANCA MEDIOLANUM

PAGATO IL 30.11.2015

BASIGLIO VALUTA BENEFICIARIO: 02.12.2015

IL TESORIERE  
 BANCO DI NAPOLI  
 FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

IM110/MCC000002ECO (ex IM110/MCC000002N) - Ed. 07/15

PER IL CLIENTE

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

DATA 30.11.2015	ENTE/ES	PROV/U	CONTO
TESORERIA:	100/2015	4773	46037

\*\*\* QUIETANZA N. 26785 \*\*\*

IL SOTTOSCRITTO MONACO PASQUALE LUCIO

*2014-0002704-002*

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 144,21 \*\*\*\*\* (CENTOQUARANTAQUATTRO/21\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0002704 CREDITORE N. 002 PER RITENUTE VERSATE A CURA DEL TESORIERE Codice R.G.E 020385/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0


IMPORTO PROV.V.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
144,21	0,00	0,00	144,21

PAGATO IL 30.11.2015

PER QUIETANZA  
(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

IL TESORIERE  
BANCO DI NAPOLI  
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

IM10M00000002ECC (ex IM10M000000002M) - Ed. 07/15

PER IL CLIENTE

\*\*\* QUIETANZA \*\*\*

DATA 30.11.2015

ENTE/ES	PROV/U	CONTO
100/2015	4774	46037

TESORERIA:

\*\*\* QUIETANZA N. 26786 \*\*\*

IL SOTTOSCRITTO BANCO DI NAPOLI

*26786 100/2015 4774 - 2015*

BENEFICIARIO DEL PROVVISORIO SOPRAINDICATO, DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL TESORIERE DEL REGIONE CAMPANIA

L' IMPORTO DI EURO 40,00 \*\*\*\*\* (QUARANTA/00\*\*\*\*\* )

PER LA SEGUENTE CAUSALE : PAG PIGN N. 2014 0002704 CREDITORE N. 003 Codice R.G.E 020385/2014

RIF. 087969 / 0/ 51/ 0/ 0

IMPORTO PROVV.U	BOLLI	SPESE	IMPORTO PAGATO
40,00	0,00	0,00 ES	40,00


PER QUIETANZA  
( FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE )

PAGATO IL 30.11.2015

IL TESORIERE  
BANCO DI NAPOLI  
FILIALE DI

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata